

31-12-1993

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Serie generale - n. 300

l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1993.

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COSTA, *Ministro della marina mercantile*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SAVONA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PARADISI, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

Visto, il *Guarigione*: Conso

19300630

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1993, n. 565

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dai disavanzi delle gestioni di ammasso dei prodotti agricoli relativi agli anni 1962-1963 e 1963-1964;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993, di cui è

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, riveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, indipendenza, delle campagne di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli, è comprensivo degli oneri per spese di bollo ed interessi passivi, è autorizzato il rilascio dalla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° febbraio 1994, senza corresponsione di interesse, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervento approvativo con provvedimenti definitivi ed esecutivi dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede, per conto dello Stato, all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conservazione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere titoli di Stato di cui al comma 3, ed a stabilirne, con proprio decreto, le caratteristiche e la durata massima, comunque non superiore ad anni trenta, nonché il piano di rimborso.

5. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione di prodotti agricoli nazionali, svolte per conto e nell'interesse dello Stato, non compresi tra quelli di cui all'articolo 1, quali risultanti dai rendiconti approvati con decreti definitivi ed esecutivi del Ministero all'epoca competente, ivi compresi le spese e gli interessi maturati dopo la data di presentazione dei rendiconti stessi, sono assunti mediante assegnazione ai

creditori di titoli di Stato.

6. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 1, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere anzitutto titoli di Stato fino all'importo massimo di lire 1.375 miliardi, le cui caratteristiche, compresi il tasso di interesse, la durata, l'inizio del godimento, non anteriore al 1° gennaio 1994, le modalità e le procedure di assegnazione sono stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il relativo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di revisione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 febbraio 1993, n. 132

Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmecanica e della ricerca nel settore navale.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e non fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 451.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: CONSO

NOTIZIA

Il decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 506 del 31 dicembre 1993.

In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 47, è rinunciato il testo del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, correzioni delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1956, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1723).

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro della marina mercantile (COSTA) il 24 dicembre 1993.

Assegnato all'8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 7 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 6ª, 7ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato dall'8ª commissione il 26 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 27 gennaio 1994.

Camera dei deputati (atto n. 3666):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 27 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, X e della commissione per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1º febbraio 1994.

Esaminato dalla IX commissione il 2 febbraio 1994.

Relazione scritta annunciata il 9 febbraio 1994 (atto n. 3666/d - relatore on. RUSSO Raffaele).

Esaminato in aula il 9 febbraio 1994 e approvato il 10 febbraio 1994.

94C0152

LEGGE 26 febbraio 1994, n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, recante ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1994.

SCALFARO

CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri

GALLO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CONSO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° aprile 1985, n. 122.

Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla società denominata « Centro per gli studi di tecnica navale » con sede in Genova, costituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è affidato, in aggiunta alle finalità previste dall'articolo 2 della stessa legge, il compito di attuare e promuovere programmi di sviluppo, sperimentazione, progettazione, preindustrializzazione dei prototipi, nel settore della costruzione e della propulsione navale, avuto anche riguardo alle esigenze determinate dai processi di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica e dagli interventi a sostegno dell'industria stessa.

Alla predetta società può essere concesso un contributo determinato in misura pari al novanta per cento delle spese previste da ciascun programma per la realizzazione delle finalità e dei compiti di cui al precedente comma.

Per l'attuazione dei propri compiti, la società ha facoltà di stipulare contratti con aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale nonché con università ed enti pubblici che operano nel settore della ricerca.

Art. 2.

I programmi relativi alle attività della società « Centro per gli studi di tecnica navale » sono presentati al Ministro della marina mercantile e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo di ciascun anno: il programma relativo agli anni 1984-1985 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro della marina mercantile, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sottopone i predetti programmi all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI).

In attesa di tale approvazione e previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al cinquanta per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

La liquidazione definitiva del contributo è disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta, sentito il citato comitato tecnico-scientifico, sulla base dei co-

sti sostenuti per la realizzazione dei programmi, desunti in via esclusiva dai bilanci certificati della società di cui al primo comma.

Art. 3.

L'articolo 3 e il terzo e quarto comma dell'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sono abrogati.

Art. 4.

Il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale — Vasca navale — di Roma speciali contributi corrispondenti alle spese previste per la realizzazione di programmi di ricerca e sviluppo sulla sperimentazione di modelli, nel settore della architettura navale, per un importo comunque non superiore a mille milioni all'anno.

I programmi sono presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro della marina mercantile e al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica; il programma relativo agli anni 1984 e 1985 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della marina mercantile, previo parere del comitato tecnico-scientifico, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi annuali.

Successivamente all'approvazione di cui al precedente comma, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria e assicurativa, anticipazioni pari al cinquanta per cento della spesa prevista in ciascun programma di ricerca.

La liquidazione del contributo è disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al trenta per cento per le spese generali.

Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto può stipulare contratti con università, enti o società ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.

Art. 5.

In attuazione delle « Linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-86, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica nel quadro del rilancio della politica marittima nazionale » approvate dal CIPI nella seduta del 19 giugno 1984, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, in aggiunta agli stanziamenti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 259, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire cinquemila milioni da imputare nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

2095

194-1965 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 86

Art. 6.

All'onere complessivo di cinquemila milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1964, all'uopo utilizzando la voce: « Fondo investimenti e occupazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1965

PERTINI

GRANT, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visio, il Guardasigilli: MARTINAZZI

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è il seguente:

Art. 1. — L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite società finanziaria da esso controllata, è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Alla predetta società possono partecipare:

- a) società di costruzioni e di riparazione navali;
- b) società armatoriali;
- c) società operanti nel campo della propulsione navale;
- d) l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Art. 2. — La società di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:

- a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;
- b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;
- c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;
- d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare.

Nota agli articoli 2, secondo comma, e 4, secondo comma:

— Il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, è il seguente:

« Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

- a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;
- b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;
- c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;
- d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;
- e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal registro navale italiano;

i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2035):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) il 12 settembre 1964.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 24 ottobre 1964, con pareri delle commissioni V, VI e VIII.

Esaminato dalla X commissione il 5, 12 dicembre 1964, 23, 24 gennaio 1965 e approvato il 31 gennaio 1965.

Senato della Repubblica (atto n. 1152):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 26 febbraio 1965, con pareri delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 20 marzo 1965.

LEGGE 4 aprile 1965, n. 123

Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 255, dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano.

Art. 2.

Le materie d'insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi regolari destinati al reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono determinate con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3.

Per i giovani ammessi all'Accademia aeronautica ai sensi del precedente articolo 1 si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento dei brevetti di pilota di aeroplano e di pilota militare.

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 143 del 21 giugno 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PART. PRIMA

Roma - Mercoledì, 21 giugno 1989

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 25081

N. 46

LEGGE 14 giugno 1989, n. 234.

Disposizioni concernenti l'industria naval-
meccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore
della ricerca applicata al settore navale.

SOMMARIO

LEGGE 14 giugno 1989, n. 234. — *Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.*

Titolo I - Interventi relativi all'industria navalmeccanica ed all'armamento	Pag.
Titolo II - Interventi per la riconversione dell'industria navalmeccanica	»
Titolo III - Provvedimenti in materia di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale	»
Titolo IV - Albi speciali delle imprese navalmeccaniche	»
Titolo V - Disposizioni generali	»
Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali	»
Note	»
Lavori preparatori	»

21.6.1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 giugno 1989, n. 234.

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

INTERVENTI RELATIVI
ALL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA ED
ALL'ARMAMENTO

ART. 1

1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata « Direttiva CEE ».

2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate;

3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.

4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresì a lavori di trasformazione,

modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purché i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.

5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresì a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico, costruzioni anti-inquinamento, unità ad alta tecnologia, unità per ricerche e per lavori in mare, nonché relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza.

6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.

ART. 2

1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'articolo 1, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.

2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, della Dire

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

tiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di:

a) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di paesi terzi;

b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;

c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.

4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 4 della Direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da paesi in via di sviluppo, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono, previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente « sviluppo » dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'articolo 4, paragrafo 7, della Direttiva CEE.

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicem-

bre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso, le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo, stesso, è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale e per un periodo non superiore a trenta mesi.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989; di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991.

ART. 3.

1. La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 2 deve essere presentata al Ministero della marina mercantile entro quindici giorni dalla data in cui è stato stipulato il contratto di costruzione o, in assenza di contratto, dalla data della dichiarazione di costruzione in proprio e deve indicare:

a) il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;

b) la data di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;

c) il prezzo della costruzione;

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Sott. giornale - n. 143

d) il committente e l'eventuale clausola di revisione prezzo o il valore dichiarato dal cantiere nei termini di cui al comma 7 dell'articolo 2.

ART. 4.

1. Le costruzioni per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo di cui all'articolo 2 devono essere iniziate entro diciotto mesi dalla stipula del contratto o dalla data della dichiarazione di costruzione ed essere ultimate entro trenta mesi dal loro inizio.

2. Ove il contratto preveda la costruzione di più navi dello stesso tipo, i termini di cui al comma 1 sono prorogati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di ulteriori sei mesi per la costruzione della terza.

3. Le trasformazioni e modificazioni navali devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio.

4. I termini di cui ai commi precedenti possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile, ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che ragioni di ordine tecnico relative alle caratteristiche dell'unità ovvero esigenze organizzative e programmatiche del cantiere o dell'impresa, ovvero ancora circostanze non imputabili all'impresa beneficiaria del contributo rendono necessaria tale proroga.

5. Salvo quanto disposto dal comma 4, il mancato inizio dei lavori nei termini di cui al comma 1 determina l'inaccogliabilità della domanda di contributo; l'inservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza del contributo.

6. Le navi di nuova costruzione per conto di armatori nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo, devono essere iscritte nella più alta classe del Registro italiano navale nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

7. Tutte le navi nazionali devono avere inoltre livello di costruzione e di equipaggiamento conforme alle regole delle convenzioni internazionali e leggi

dello Stato sulla sicurezza della vita umana in mare e sulla protezione dell'ambiente marino dagli inquinamenti da navi. Tale conformità è verificata dal Registro italiano navale cui compete l'esecuzione degli accertamenti ai fini dell'emissione dei certificati di legge. Sugli oneri per le verifiche suddette, il Ministro della marina mercantile può concedere, dietro presentazione delle fatture emesse a tale titolo dal Registro italiano navale, ai cantieri nazionali per le nuove costruzioni ed agli armatori per le navi nazionali in esercizio un contributo nella misura non superiore al 70 per cento, stabilito annualmente con decreto del Ministro della marina mercantile.

8. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

9. Le prove suddette possono essere omesse per le navi costruite su prototipi di carena già sottoposti alle prove stesse.

10. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

ART. 5.

1. In corrispondenza del 25, del 50 e del 75 per cento dell'avanzamento globale della costruzione possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2.

2. Dopo l'inizio dei lavori di costruzione per le unità commesse o successivamente al contratto di prima vendita per le costruzioni iniziate in proprio, indipendentemente dall'avanzamento globale della costruzione, qualora venga prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa, può essere corrisposto un anticipo

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

fino al 75 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 2.

3. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta il prezzo contrattuale comprensivo dell'eventuale revisione di questo o, in assenza di contratto, del prezzo dichiarato dal cantiere, eventualmente aggiornato al momento dell'ultimazione della costruzione.

4. La liquidazione definitiva del contributo è disposta, in base ai risultati degli accertamenti di cui al comma 3, con decreto del Ministro della marina mercantile, con il quale è modificato l'importo indicato nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 2.

5. Qualora il contributo indicato nel provvedimento di concessione risulti, rispetto a quello da liquidare, superiore del 15 per cento, l'importo complessivo del contributo medesimo è liquidato in misura pari alla differenza fra il doppio dell'ammontare dello stesso, calcolato a lavori ultimati, e l'85 per cento di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori di trasformazione e modificazione navale.

ART. 6.

1. Alle imprese di costruzione e di riparazione navale le quali, in conformità alle indicazioni contenute nel capo III della Direttiva CEE, effettuano nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1990 investimenti atti a rendere più efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro sotto l'aspetto sanitario, di sicurezza ed ambientale, senza aumento di produzione, tenendo anche conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986 ed in conformità ai piani approvati dal Ministero della marina mercantile, può essere concesso un contributo pari al 40 per cento dell'investimento.

2. Sono altresì ammesse al contributo, nella misura dell'80 per cento dei relativi importi, le spese di ammodernamento e di manutenzione straordinaria dei bacini di carenaggio, delle banchine di accosto e delle infrastrutture aziendali e comuni di cui sono proprietarie o concessionarie le imprese o enti di cui al comma 1 o le società e/o enti dagli stessi controllati o agli stessi collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in conformità a piani di investimento specifici.

3. Sulla base degli specifici piani di investimento di cui al comma 2, sono ammessi ad accedere a detto contributo, sia direttamente sia attraverso società appositamente costituite ai sensi del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, anche gli enti portuali nel cui ambito demaniale operino complessi cantieristici e di riparazione navale la cui attività sia disciplinata in base a regolamenti emanati dagli enti medesimi.

4. I piani di cui ai precedenti commi sono approvati con decreto del Ministro della marina mercantile.

5. Sono ammessi al contributo anche gli investimenti effettuati con il ricorso al sistema della locazione finanziaria.

6. Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1992.

7. Il termine di ultimazione delle iniziative ammesse a contributo può essere prorogato fino ad un anno ove ne sia fatta richiesta, sempreché la mancata ultimazione sia dovuta a cause non imputabili al beneficiario ovvero a sopravvenute ragioni di carattere tecnico.

8. Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso ai sensi del presente articolo possono essere concessi anticipi sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo pari agli anticipi stessi.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1989 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

ART. 7.

1. Alle imprese di demolizione navale può essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988, pari a lire 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1991.

2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi staziate secondo la normativa nazionale o a quelle staziate in conformità della Convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958.

3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalità di cui al comma 2 dà luogo ad un valore più basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale è considerato pari al valore più elevato. La cifra ottenuta è arrotondata all'unità per difetto o per eccesso.

4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:

a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP, se inferiori alle 1.000 TSLC.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

ART. 8.

1. Le imprese iscritte negli albi speciali delle imprese di costruzione, di riparazione, di demolizione navale di cui all'articolo 19 hanno diritto ai contributi di cui alla presente legge a decorrere dalla data successiva al 1° gennaio 1987, in cui hanno acquisito i requisiti per l'iscrizione.

2. Fino all'iscrizione negli albi speciali di cui al comma 1, sono comunque ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese di costruzione ammissibili in base alle disposizioni del decreto del Ministro della marina mercantile del 18 novembre 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1986, nonché le imprese di demolizione navale che abbiano svolto con continuità attività produttiva dal 31 dicembre 1975 al 1° gennaio 1987, e le imprese di riparazione in effettivo esercizio al 31 dicembre 1975 ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali alla stessa data del 31 dicembre 1975 erano in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20.

3. Ai fini anzidetti non hanno rilevanza la modifica della ragione sociale o il subingresso di società diverse, purché aventi come oggetto sociale quello della costruzione, della riparazione o della demolizione di navi e/o galleggianti in genere.

4. Sono escluse dai benefici di cui all'articolo 2, le imprese alle quali sia stato concesso il contributo di cui al titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attività di costruzione navale, salvo che si tratti del tipo di produzione di cui al comma 5 dell'articolo 1.

5. I contributi di cui all'articolo 2 non possono essere accordati con riferimento a contratti per nuove costruzioni stipulati negli anni 1987-1988, alle imprese di costruzione navale classificate come cantieri medi e minori ai sensi del decreto mini-

21-6-1987

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

steriale di cui al comma 2 del presente articolo che non abbiano completato la ristrutturazione e l'adeguamento della capacità produttiva secondo le disposizioni della Direttiva CEE n. 81/363 sugli aiuti alla costruzione navale.

6. Qualora le iniziative portate a termine da parte delle imprese di cui al comma 5 sulla base di contratti stipulati durante gli anni 1987-1988 non risultino superiori, complessivamente, alle 30.000 TSLC annue, esse saranno sottoposte all'esame della Commissione delle Comunità economiche europee e potranno essere ammesse al contributo di cui all'articolo 2 subordinatamente all'assenso dei predetti organi comunitari.

ART. 9.

1. Per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione delle unità di cui all'articolo 1 effettuate nei cantieri nazionali o dei paesi membri delle Comunità europee, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche di seguito denominata «accordo OCSE».

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriore all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere ed è concesso ad iniziative per le quali i relativi contratti siano stati stipulati successivamente al 1° gennaio 1987 ovvero per le quali, in assenza di contratto, i relativi lavori abbiano avuto inizio da tale data.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale fissato semestralmente con proprio decreto dal Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto o, in assenza di contratto, alla data di inizio dei lavori.

ART. 10.

1. Il contributo di cui all'articolo 9 è concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed è corrisposto in rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi decorrenti dal 1° marzo o dal 1° settembre successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di adeguata documentazione, sempre che sia stata prestata idonea fidejussione bancaria o assicurativa.

2. Il contributo può essere corrisposto in unica soluzione in valore attuale all'atto della ultimazione dei lavori o, dietro presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, al raggiungimento del 10 per cento dei lavori.

3. I lavori di cui all'articolo 9, comma 1, relativi a nuove costruzioni, per i quali sia stata chiesta la concessione del contributo, devono essere ultimati, pena la decadenza del contributo stesso, entro trenta mesi dal loro inizio. Per quelli relativi alla trasformazione, modificazione e grande riparazione, il termine di ultimazione è di ventiquattro mesi. Detti termini possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per ragioni esclusivamente di ordine tecnico ed ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza.

4. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'ultimazione dei lavori, determina in via definitiva il contributo secondo le modalità previste dall'articolo 9.

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

5. Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo dà luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di otto anni e sei mesi od in unica soluzione a seconda del tipo di erogazione prescelta.

6. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente all'emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme già corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento aumentato di due punti.

ART. 11

1. Nel caso in cui l'impresa beneficiaria del contributo di cui all'articolo 9 assuma impegno a mantenere o a far mantenere la nave di proprietà italiana per quattro anni dalla fine dei lavori relativi all'unità per la quale viene concesso il contributo, il contributo stesso è calcolato secondo quanto indicato al comma 4 dell'articolo 9, aggiungendo due punti al tasso di riferimento risultante dal decreto del Ministro del tesoro.

2. Qualora la nave per la quale è stato assunto l'impegno di cui al comma 1 venga venduta all'estero prima del termine di cui allo stesso comma 1, l'impresa beneficiaria del contributo è tenuta a restituire al Ministero della marina mercantile preventivamente al rilascio dell'autorizzazione alla dismissione della bandiera, la maggiorazione di cui al comma 1, aumentata del 50 per cento.

3. La perdita dell'unità non dà luogo alla restituzione del contributo già erogato.

ART. 12

1. Il Ministero della marina mercantile valuta la congruità del prezzo di cui

al comma 3 dell'articolo 9, tenuto conto anche delle eventuali forniture ed attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.

2. Il prezzo accertato dal Ministero della marina mercantile è maggiorato forfaitariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 10 è autorizzata per l'anno 1988 la spesa di lire 3.000 milioni.

4. Per le finalità di cui agli articoli 9 e 11 e del presente articolo, è autorizzato per la durata di cui all'articolo 10, commi 1 e 5, un limite d'impegno di lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989, 1990 e 1991.

Titolo II

INTERVENTI PER LA RICONVERSIONE DELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA

ART. 13

1. Alle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale che nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, utilizzando almeno parzialmente maestranze e fattori produttivi, attuino progetti di riconversione industriale con riferimento ad attività riguardanti la pesca, la nautica da diporto, il turismo, approdi per il traffico di cabotaggio o approdi specializzati, la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, esplorazioni marine per lo sfruttamento di risorse minerarie e alimentari, analisi di fattori climatici e geologici, costruzioni di nuove strumentazioni dirette alla prevenzione e alla tutela ambientale del mare, volti a migliorare l'efficienza operativa dei traffici e/o del sistema industriale nazionale, sempreché dalla riconversione derivi una riduzione effettiva ed irreversibile di capacità produttiva del settore della costruzione, riparazione navale e demolizione.

21-6-1989

Supplemento all'ordinaria GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

possono essere concessi dal Ministro della marina mercantile contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per:

a) servizi di consulenza per i lavoratori, inclusi i versamenti effettuati per la creazione di cooperative di lavoro e di piccole imprese;

b) riqualificazione professionale dei lavoratori;

c) investimenti relativi alla creazione, allo sviluppo e all'adeguamento delle nuove attività economiche nei settori di cui al primo periodo del presente comma;

d) creazione o sviluppo di servizi comuni a più imprese;

e) promozione dell'innovazione nell'industria e nei servizi.

2. La percentuale di cui al comma 1 è elevata al 70 per cento per le imprese ubicate nel Mezzogiorno.

3. Il contributo è concesso sulla base di piani definiti a livello aziendale o interaziendale che devono essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23.

4. Le modalità di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono fissate con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

1. Alle imprese di costruzione, trasformazione, riparazione e demolizione navale in effettivo esercizio dal 31 dicembre 1970 che attuino nell'arco di tempo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990 progetti irreversibili di riconversione industriale verso settori diversi da quello della cantieristica navale o che effettuino chiusure totali o parziali, riducendo la capacità produttiva del settore delle costruzioni, trasformazioni, riparazioni e de-

molizioni navali, può essere concesso dal Ministro della marina mercantile un contributo corrispondente a:

a) per riconversioni, chiusure parziali ed effettive riduzioni di capacità produttiva: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza, spese di conversione ed indennità ai lavoratori per la loro riqualificazione;

b) per chiusure totali: ammontare del trattamento di fine rapporto corrisposto ai lavoratori usciti dal settore, spese di consulenza e valore contabile residuo delle installazioni.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 1, si tiene conto delle riduzioni di capacità già effettuate nel periodo 1984-1986.

3. Per la quota parte di trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori appartenenti alle Compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova il predetto contributo spetta al soggetto delegato ad erogare il trattamento di fine rapporto per conto delle aziende.

4. I piani relativi dovranno essere comunicati al Ministero della marina mercantile per la loro approvazione, previo parere del Comitato di cui all'articolo 23.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RICERCA APPLICATA NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE E DELLA PROPULSIONE NAVALE

ART. 15.

1. L'articolo 4 della legge 1° aprile 1985, n. 122, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. - 1. Il Ministro della marina mercantile può concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma contributi per la realizzazione di pro-

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

programmi triennali di ricerca, sviluppo e sperimentazione nel campo dell'architettura navale.

2. I programmi sono presentati entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

3. I programmi e le eventuali variazioni proposte sono approvati dal Ministro della marina mercantile di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

4. Per l'esecuzione dei suddetti programmi l'Istituto può stipulare contratti con università, enti e società ed assumere, con contratti a termine, personale tecnico specializzato, anche di cittadinanza straniera.

5. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico.

6. Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'approvazione del programma, è autorizzato a corrispondere con proprio decreto, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa, anticipazioni - nei limiti dello stanziamento annuale - fino ad un massimo del 90 per cento della spesa prevista nell'anno di riferimento.

7. La liquidazione definitiva è disposta dal Ministro della marina mercantile, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, al completamento dell'attività prevista per ciascuna fase del programma e previa presentazione da parte dell'Istituto di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti.

8. I costi sono desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi approvati nei modi di legge.

2. Il programma di ricerca triennale 1988-1990 dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma, è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Relativamente ai contributi dei programmi di ricerca in corso alla data del 1° gennaio 1988 la liquidazione del contributo è disposta dal Ministro della marina mercantile ad ultimazione del programma di ricerca sulla base dei documenti contabili riguardanti i costi del personale e dei materiali utilizzati per l'esecuzione dei lavori, aumentati di un'aliquota pari al 30 per cento per le spese generali.

ART. 16.

1. Nell'anno finanziario 1988 il Ministro della marina mercantile è autorizzato a concedere all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un contributo di lire 20.200 milioni per il finanziamento del programma relativo al triennio 1988-1990 per l'espletamento dei propri compiti istituzionali anche in settori di interesse marittimo e portuale, nonché per un programma di manutenzione straordinaria degli impianti e delle infrastrutture esistenti.

2. Le spese di cui al comma 1 comprendono anche quelle per lo sviluppo dei rapporti di collaborazione scientifica e la diffusione delle conoscenze e dei risultati ottenuti.

ART. 17.

1. I programmi triennali concernenti le attività della società « Centro per gli studi di tecnica navale », sono presentati al Ministro della marina mercantile, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per il

21-6-1989

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 143

coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica entro il 31 marzo del primo anno del triennio cui si riferiscono.

2. Il programma relativo al triennio 1988-1990 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ciascun programma, suddiviso in fasi di avanzamento annuale, deve contenere la descrizione sommaria dei temi di ricerca, gli obiettivi che s'intendono raggiungere, i costi previsti per l'esecuzione delle singole ricerche e ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico e scientifico.

4. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, sottopone il programma all'approvazione del Comitato interministeriale per la politica industriale (CIP).

5. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, può autorizzare eventuali variazioni al programma, qualora ritenute necessarie in relazione alle indicazioni emerse dallo svolgimento dell'attività di ricerca.

6. Le variazioni al programma, corredate da apposita relazione, devono essere comunicate al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale, per l'approvazione.

7. Il Ministro della marina mercantile, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria od assicurativa, è autorizzato a corrispondere, con proprio decreto, anticipazioni pari al 90 per cento del contributo disposto ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1985, n. 122.

8. La liquidazione del contributo relativo, relativamente a ciascuna fase del programma è disposta dal Ministro della marina mercantile, a seguito di presentazione di una relazione sull'attività svolta

e sui risultati conseguiti, sentito il comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4, sulla base dei costi sostenuti per la realizzazione di ciascuna fase del programma desunti in via esclusiva dai bilanci consuntivi della società, approvati nei modi di legge.

9. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 il Ministro della marina mercantile può concedere un contributo non superiore a 21.200 milioni di lire nell'anno 1988, ed a 20.000 milioni di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1991.

10. L'articolo 2 della legge 1° aprile 1985, n. 122 è abrogato.

ART. 18.

1. Ai fini del sostegno alla ricerca applicata ed allo sviluppo, il Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può concedere ai cantieri navali nazionali contributi fino al 50 per cento per la realizzazione di prototipi di navi e singoli componenti per scafo, macchina, impianto elettrico, allestimento e arredamento di navi di nuova costruzione.

2. La validità tecnico-scientifica dei relativi progetti nonché la percentuale del contributo erogabile sono decise sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 12.000 milioni.

TITOLO IV.

ALBI SPECIALI DELLE IMPRESE NAVALMECCANICHE

ART. 19.

1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;